



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO **Provincia di Reggio Emilia**

DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 469 Del 05 Dicembre 2019

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. VI STRALCIO. REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA E CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA NATURALE_ INCARICO ING. MARCO POLI PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021, dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 - 2021", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 29 marzo 2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2019;

Ricordato che il 10 ottobre 2015 si è inaugurato il nuovo stadio comunale di San Martino in Rio realizzato nel corso di 4 anni attraverso 4 distinti stralci funzionali, all'epoca individuati al fine di poter garantire la copertura finanziaria dell'opera rispettando al contempo tutte le norme relative al patto di stabilità;

Ricordato che il Lotto I, relativo all'attività calcio, nel suo progetto iniziale prevedeva anche la realizzazione, oltre al costruito campo da calcio principale a 11 in erba sintetica, anche un campo da calcio a 7 (dimensioni effettive 60mx40m) in erba sintetica destinato prevalentemente all'attività della scuola calcio e un secondo campo da calcio a 11 in erba naturale;

Richiamata la Delibera n. 106 del 9 settembre 2019 con cui si è dato seguito all'adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 e dell'elenco annuale per il 2020, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/16, in cui è prevista l'opera "ATTREZZATURE SPORTIVE, VI Stralcio: Realizzazione Campo a 11 in erba naturale e campo a 7 in erba sintetica";

Verificata la volontà dell'Amministrazione di dare seguito all'opera attraverso il "VI stralcio. I lotto. Realizzazione campo da calcio a 7 in erba sintetica e campo da calcio a 11 in erba naturale" al fine di completare la dotazione impiantistica

del nuovo stadio, come da progetto iniziale, e consentire il trasferimento di tutta l'attività calcio da via Del Corno a via Mondiali dell'82;

Verificata l'impossibilità di effettuare le progettazioni di cui sopra facendo ricorso a personale interno dell'ufficio tecnico sia perché non adeguatamente competente su determinate discipline sia perché la mole di lavoro non consentirebbe lo svolgimento dell'attività ordinaria;

Verificata la disponibilità dell'ing. Marco Poli per la predisposizione dello studio di fattibilità per € 2.537,30 oltre iva e oneri di legge per un importo complessivo di € 3.219,33;

Visti l'art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e l'art.46 dell'ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n. 112 e dando altresì atto che per l'espletamento dell'incarico anzidetto occorrono:

- conoscenze puntuali delle pratiche e procedure catastali che il personale interno all'ufficio non ha e nemmeno può avere se non attraverso l'esercizio continuo della libera professione;
- strumentazioni specifiche per la misurazione del territorio che l'amministrazione di questo Comune non possiede;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue: "8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). OMISSIS";

Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Visto in particolare il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo all'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede quanto segue:

"1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. 1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la

stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali"; Ricordata la volontà dell'Amministrazione comunale di gestire direttamente, una volta ultimate, le strutture destinate all'attività sportiva calcio facenti parte del I lotto dei lavori di "realizzazione tribuna servizi e campi calcio" e pertanto l'IVA sulle fatture di acquisto relative è da considerarsi deducibile in quanto relativa ad attività rilevante ai fini IVA;

Preso atto della normativa contenuta nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le interpretazioni rese dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;

Ritenuto opportuno precedere all'impegno di spesa relativo;

DETERMINA

1. di conferire all'ing. Marco Poli, con studio in via A. Einstein n. 9 int. 7 a Reggio Emilia, l'incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità dell'opera "Nuovo Polo Sportivo. I lotto. VI stralcio. Realizzazione campo da calcio a 7 in erba sintetica e campo da calcio a 11 in erba naturale" per € 2.537,30 oltre iva e oneri di legge per un importo complessivo di € 3.219,33;
2. di provvedere alla copertura finanziaria per l'incarico sopra descritto per un costo complessivo pari a € 3.219,33 mediante i fondi al Cap. 5119.00.02 "Investimenti dei proventi delle concessioni edilizie (oneri di urbanizzazione)" imp. 2019-250-5-2-1 Bilancio 2019;
3. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative agli incarichi sopradetti previo visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al presente impegno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vincenzo Ugolini

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

San Martino in Rio lì, 5 dicembre 2019

Impegno n. 2019-250-5-2-1

La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani